



Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)

Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422

e-mail: comune.monteleonedispoletod@postacert.umbria.it

ORDINANZA N. 810 DEL 14/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA – SANIFICAZIONE E RIAPERTURA DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, STATALE DI MONTELEONE DI SPOLETO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65.

IL SINDACO

visto l’art. 32 della Costituzione;

vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

vista l’Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3, comma 1;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo *coronavirus* nei comuni interessati dal contagio;

vista l’ordinanza della Presidente della Giunta regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

visto l’art. 3 comma 2 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020 contenente: “ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

visti i DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020 contenente “ulteriori disposizioni attuative del decreto

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed "applicabile sull'intero territorio nazionale";

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale già deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

visti tutti i successivi DPCM e tutte le successive disposizioni di carattere emergenziale finalizzate al contenimento e diffusione del COVID -19;

premesso che, con ordinanza 6 febbraio 2021, n.14, la Presidente della Regione, preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 1 febbraio 2021 e del 5 febbraio 2021; e tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini,

disponeva che dall'8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché di alcuni individuati comuni della Provincia di Terni, si applicassero le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 ed allegati – cd. zona rossa – integrate con la previsione che a decorrere dall'8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, site in tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si svolgessero esclusivamente con modalità a distanza salvo la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

che, con la medesima ordinanza, era previsto, per il periodo di cui sopra, la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 nonché i servizi educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

che, a seguito di ricorso proposto da privati e registrato al n.79/2021, il Presidente del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in data 12 febbraio 2021, accogliendo l'istanza di sospensione monocratica, suspendeva "nei confronti della ricorrente l'ordinanza di cui sopra nella parte in cui aveva ordinato l'interruzione dei servizi socio educativi per l'infanzia;

che, in particolare è stato ritenuto sussistere un contrasto tra le disposizioni quadro per la c.d. "zona

rossa" e quelle sopra specificate, atteso che le prime consentono nella zona limitata l'esercizio delle attività di asili nido e scuole materne;

considerato che, ai sensi dell'art.54 del d. lgs. n. 267/2000 (come modificato dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, e dal d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, rappresentati già nell'ordinanza regionale n.14/2021 sopra citata, allo stato operativa ed efficace, in dipendenza della situazione epidemiologica del territorio della provincia di Perugia umbra, da ultimo confermata il 13 febbraio 2021 il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

ritenuto di doversi comunque uniformare alla decisione del TAR dell'Umbria operando prioritariamente con interventi di riadeguamento dei locali anche mediante la loro sanificazione nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021;

dato atto che appare indispensabile effettuare una adeguata ricognizione dello stato sanitario dei singoli plessi comunali anche effettuandone, ove necessario, la sanificazione, mantenendo precauzionalmente nel frattempo chiusi gli stessi per l'utenza fino al 16 febbraio 2021;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) la chiusura nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 della scuola dell'infanzia dell'Istituto omnicomprensivo del plesso di Monteleone di Spoleto;
- 2) una adeguata e precisa ricognizione di tutti i locali in cui hanno luogo le attività di cui sopra al fine, ove necessario, di procedere con relativa sanificazione, vista la persistenza della zona rossa;
- 3) la riapertura del servizio pubblico della scuola dell'infanzia, del plesso di Monteleone di Spoleto, **per mercoledì 17 febbraio '21, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della UslUmbria2 in merito alla curva dei contagi;**

DISPONE

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune

Copia della presente ordinanza sia trasmessa per PEC , a:

- Az. U.S.L. Umbria n. 2;
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
- Dirigente Istituto Omnicomprensivo prof.ssa Roberta Aniello
- Comando Compagnia Carabinieri di Monteleone di Spoleto;
- Comando Polizia Municipale di Monteleone di Spoleto;

Monteleone di Spoleto, il 14 Febbraio 2021



IL SINDACO

Dott.ssa Marisa Angelini